Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 gennaio 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 28 GENNAIO 1965:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « al Merito della Repubblica Italiana ».

(7811-9006-110)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. 1533.

Inclusione dell'abitato di Procida (Napoli) tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1386, emesso nell'adunanza del 17 luglio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida, in provincia di Napoli, limitatamente

alle zone Cala Sant'Antonio a sud-ovest di punta Pizzago, della Corricella e della zona ad est ed ovest della Marina di Cattolico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1534**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Faraggiana », con sede in Novara.

N. 1534. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Faraggiana » con sede in Novara, via Gaudenzio Fenari n. 13, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964, n. **1535**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile disposta dal comune di Cormons (Gorizia).

N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta dal comune di Cormons (Gorizia) a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, giusta atto rogato dal notaio dott. Ludovico Ponton, repertorio n. 23, raccolta n. 4, in data 24 maggio 1961, registrato a Cormons il 26 maggio 1961 al n. 57, vol. 17, mod. 1, di un fabbricato al rustico, sito in Cormons, nelle adiacenze di piazza Libertà, da destinare a nuova sede dell'ufficio postale e telegrafico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1964, n. **1536**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato ed una coeredità.

N. 1536. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000.000 (diecimilioni) e, col beneficio d'inventario, una coeredità disposti dal defunto sig. Gadda Cesare Piero Maria, con testamento olografo del 25 settembre 1960, pubblicato con verbale a rogito notaio dott. Francesco Bellorini, in data 22 febbraio 1962, n. 7040 repertorio, n. 2153 fasc., in favore dell'« Istituto Mutilatini di Don Gnocchi di Milano ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1537**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Passariano del comune di Codroipo (Udine).

N. 1537. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 8 febbraio 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 10 marzo e con prospetto del 3 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Passariano del comune di Codroipo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1538**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ramandolo del comune di Nimis (Udine).

N. 1538. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 20 aprile 1964, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 14, la seconda e la terza in data 21 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ramandolo del comune di Nimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1539**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V. Maria, in località Crocetta del comune di Reggio Emilia.

N. 1539. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 28 gennaio 1963, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, in località Crocetta del comune di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Esenzione dal dazio doganale per prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea e destinati alla flottazione dei minerali potassici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste le disposizioni contenute nella nota II, premessa al capitolo 15 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, nonchè nella nota *E*) premessa al capitolo 27 e nella nota *D*) premessa alla sezione VI della tariffa medesima, le quali concedono l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, scortati dai prescritti certificati, destinati alla flottazione dei minerali metallici, purchè non vengano fabbricati nello Stato e sia riconosciuta, per essi, nella pratica industriale, la utilità e la convenienza in detto impiego agevolato;

Che per detti prodotti, le disposizioni surriferite concedono, altresì, la esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti denominati « Potassol », « Noramac S » e « Flotigan TA » (voce doganale 34.02-A II) e il prodotto denominato « Reagenz A.S. » (voce doganale 28.40-B-II-c), destinati alla flottazione dei minerali potassici, rispondono alle condizioni richieste dalle surriferite disposizioni e sono pertanto da ammettere, se provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e scortati dai certificati prescritti, al trattamento fiscale previsto dalle disposizioni stesse.

Art. 2.

L'agevolazione concessa con l'art. 1 del presente decreto è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite con decreto ministeriale 28 maggio 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1953, n. 227, che riporta le norme per l'importazione in esenzione da dazio e dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sugli oli minerali eventualmente contenuti nei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(498)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina, per un triennio, del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1964, con la quale il dott. Domenico Pofi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 576 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Decreta:

Il dott. Tito Biondo è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali in sostituzione del dott. Domenico Pofi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1965
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 36

(372)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza;

Vista la nota n. 30185-550 del 6 novembre 1964, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il sig. Ignomirelli Carmine, sindaco effettivo della predetta Cassa mutua, in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, è deceduto;

Visto che l'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza nella riunione del 17 ottobre 1964 ha designato, per la sostituzione, il sig. Mitidieri Giuseppe, come si desume dal verbale relativo alle opera-

zioni elettorali rimesso dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con la precitata nota del 6 novembre 1964;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Mitidieri è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza, in sostituzione del sig. Ignomirelli Carmine, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(465)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Perugia per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961 col quale è stata istituita la Borsa-merci di Perugia;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Perugia per l'anno 1965, è composta come appresso:

Catte dott. Vincenzo, Cenci dott. Pietro, Paoletti dott. Vittorio, Fagioli Secondo e Tonelli Antonio, membri effettivi;

Mignini dott. Marino e Bavicchi Bruno, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(309)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 26 al 30 giugno 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(361)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale della prefabbricazione e dei materiali e sistemi nuovi per l'edilizia », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale della prefabbricazione e dei materiali e sistemi nuovi per l'edilizia », che avrà luogo a Milano dal 30 aprile al 16 maggio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(357)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire cinquecento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, che, fra l'altro, demanda al Ministero del tesoro di stabilire un termine per la cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e per la loro sostituzione;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 724;

Vista la legge 13 dicembre 1963, n. 1775;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1965 saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da L. 500 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

I biglietti di banca di L. 500, di cui all'articolo precedente cesseranno di avere corso legale col 30 giugno 1965 e potranno essere presentati per il rimborso presso le filiali della Banca d'Italia entro e non oltre il 31 dicembre 1966.

Scaduto quest'ultimo termine i biglietti andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 392

(529)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1965.

Costituzione della Commissione centrale dei consulenti del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sulla istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, che prevede la costituzione di una Commissione centrale avente il compito di svolgere temporaneamente le funzioni del futuro Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Sentite le associazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale dei consulenti del lavoro con il compito di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, le funzioni di tale Consiglio, nonchè di coordinare ed agevolare l'attività delle Commissioni provinciali per la prima formazione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Art. 2.

La Commissione centrale è presieduta dall'on. Ettore Calvi — Sottosegretario di Stato — in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed è composta dai signori Orsini Cesare, Balzi Aldo, Gambini Guerrino e Marceca Paolo, consulenti del lavoro autorizzati.

Art. 3.

I compiti di segreteria e gli altri adempimenti di carattere amministrativo inerenti al funzionamento della Commissione centrale sono svolti dalla divisione VI della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(373)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse valori sono così costituite per l'anno 1965:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Alianiello dott. Attilio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Stiassi rag. Rino, Benini dott. rag. Vincenzo e Magni rag. Arminio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Vio Pietro e Masi prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Micciché dott. Gerlando, Berti rag. Renzo, Bompani dott. Alberto e Redi dott. Umberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Bonami dott. Mario e Bianchini dott. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Palmisani dott. Tomaso, Ciulli dott. Danilo, Scarpetta dott. Ugo, Bertoloni dott. Giorgio e Vassallo dott. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Passadore dott. Agostino, Accame dott. Luigi e Pozzo Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Macchi rag. Alberto, Zocche dott. Giovanni, Marchetto dott. Virginio, Martinelli rag. Giuseppe e Tremolada dott. ing. Gian Maria, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bisogni rag. Mario, per l'Istituto di emissione;

Ciprandi rag. Pietro, Belloni Santino e Cicogna ing. Cesare, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Nucci dott. Egisto, Alessandrini dott. Alessandro e Frezza avv. Ignazio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Verdesi Bruno, D'Amelio dott. Mario, Chiarion Casoni dott. Giorgio, Rossi dott. Vinicio e Ballarini dott. Franco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Ceribelli ing. Francesco, per l'Istituto di emissione;

Guarino dott. Lorenzo, D'Agostino dott. Salvatore e Campos Venuti dott. Ruggero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Nezzo dott. Alessandro, Del Vecchio rag. Achille, Jona prof. Luciano e Milella dottor Liborio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Laratta dott. Fabio, Bonelli dott. Ferruccio e Venesio dott. Vittorio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Falco dott. Aurelio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Zaffiropulo rag. Dario, Bak rag. Carlo, Longo dottor Franco e Simonelli dott. Metello, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Gentile dott. Marcello, Leonesi Carlo e Visin ragioniere Bruno, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Giacomelli dott. Francesco e Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Marconato rag. Filino per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1965, n. 18, alla pagina 310 ove è detto: « Ministero dell'industria e del commercio », leggasi: « Ministero del commercio con l'estero ».

(543)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Giuseppe Scribano Romeo il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Mario Massari, nato a Siena il 4 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 14 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(241)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalle Società « Lido di Amicle » e « Flacca » avverso il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1959, alla zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga.

(315)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla S.p.A. Cotonificio Felice Fossati avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1962 alla zona del Castello di Masegra, sita nell'ambito del comune di Sondrio.

(316)

Con decreto presidenziale del 12 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1964, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 131, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto, in data 21 aprile 1962, dal prof. Iandolo Renato avverso la decisione n. 21061 del 29 gennaio 1962 con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Frosinone aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la nomina per l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media di Vallerotonda conferita, per l'anno scolastico 1961-62, all'insegnante Mastronardi Ugo.

(313)

Con decreto presidenziale del 12 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1964, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 132, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 ottobre 1962 dalla prof.ssa. Aida Covello Iaconetta, avverso la graduatoria degli aspiranti al conferimento di incarichi per l'insegnamento dell'economia domestica nelle scuole medie per l'anno scolastico 1961-62, pubblicata dal provveditore agli studi di Cosenza il 28 agosto 1962.

(314)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal dott. Angelo Sbardella avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale 25 maggio 1962 alla zona del Monte Ginestro, sita nell'ambito dei comuni di Palestrina e Castel San Pietro Romano.

(317)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La.Vi.Pre.Ma. Vini Pregiati Marinesi », con sede in Marino (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1964, la Società cooperativa agricola « La.Vi.Pre.Ma. - Vini Pregiati Marinesi », con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 30 marzo 1958 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Ettore Allamprese.

(138)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1964 i poteri conferiti al p. a. geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) sono stati prorogati fino al 28 giugno 1965.

(196)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 dicembre 1964 recante « Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1965 per alcune categorie di entrate », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 31 dicembre 1964:

all'art. 13 - pag. 5703 - 1ª colonna - riga 12 -, in luogo di « 9.30 » leggasi « 9,30 »;

all'art. 13 - pag. 5703 - 1ª colonna - riga 36 e riga 45 -, in luogo di « 4.80 » leggasi « 4,80 »;

all'art. 16 - pag. 5704 - 2ª colonna - riga 8 -, in luogo di « agli » leggasi « dagli »;

all'art. 22 - pag. 5705 - 2ª colonna - riga 20 -, in luogo di « si corrisponde alle aliquote » leggasi « si corrisponde in base alle aliquote »;

all'art. 34 - pag. 5707 - 2ª colonna - riga 40 -, in luogo di « trattasi » leggasi « trattisi »;

all'art. 40 - pag. 5708 - 1ª colonna - riga 59 -, in luogo di « livieto » leggasi « lievito »;

all'art. 53 - pag. 5710 - 2ª colonna - riga 3 -, in luogo di « cubo o globale » leggasi « cubo e globale »;

all'art. 62 - pag. 5712 - 1ª colonna - riga 54 -, in luogo di « misura » leggasi « stessa misura »;

all'art. 63 - pag. 5712 - 2ª colonna - riga 5 -, in luogo di « gregge » leggasi « greggie »;

(537)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Wetter Astralit A », « Wetter Nobelit A » e « Wetter Nobelit B (Mi) »

Gli esplosivi da mina denominati « Wetter Astralit A ». « Wetter Nobelit A » e « Wetter Nobelit B (M1) » fabbricati dalla ditta Dynamit A.G. di Troisdorf, già riconosciuti e classificati, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alla categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, sono riconosciuti come impiegabili anche in ambienti grisoutosi e polverosi.

(276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Tricesimo (Udine)

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1964, numero 3857/4046, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Tricesimo (Udine).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(274)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 300 in data 13 gennaio 1965, l'avv. Nino Manlio Senigallia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

(403)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione della superficie della zona di divieto di caccia e uccellagione di San Polo d'Enza e Traversetolo

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1964, la zona di divieto di caccia e uccellagione costituita con il decreto ministeriale 25 febbraio 1961 nei comuni di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) e Traversetolo (Parma), della superficie di ettari 895, viene ridotta ad ettari 775 e resta così delimitata:

a nord: st. prov. S. Polo - Traversetolo, sino al ponte sull'Enza;

ad est: st. prov. per Ciano - Vetto;

a sud: Rio Lucera, dall'incontro con la st. per Ciano - Vetto, fino al greto del torrente Enza;

a ovest: st. Enza, dalla foce del rio Luceria al ponte st. prov. S. Polo - Traversetolo.

(240)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,83	624,82	624,80	624,87	624,82	624,85	624,87	624,85
$ Can.	582,02	582 —	582,10	582 —	581 —	582,10	582,03	582,05	582,07	582,10
Fr. Sv.	144,51	144,485	144,52	144,505	144,50	144,49	144,51	144,52	144,49	144,52
Kr. D.	90,33	90,34	90,37	90,35	90,30	90,34	90,40	90,32	90,35	90,35
Kr. N.	87,34	87,33	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,63	121,68	121,67	121,68	121,60	121,66	121,68	121,65	121,67	121,65
Fol.	173,91	173,92	173,90	173,925	173,90	173,91	173,92	173,90	173,91	173,91
Fr. B.	12,59	12,593	12,5940	12,5910	12,59	12,59	12,5927	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,5250	127,52	127,50	127,50	127,51375	127,50	127,51	127,51
Lst.	1744,65	1744,70	1744,90	1744,75	1744,625	1744,87	1744,80	1744,70	1744,85	1744,75
Dm. occ.	157,02	157,02	157,0750	157,055	157,01	157,02	157,045	157,02	157,02	157,06
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,1850	24,185	24,15	24,18	24,1850	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,72	21,76	21,765	21,80	21,75	21,76	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 27 gennaio 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100.80
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582,015
1 Franco svizzero	144,507
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,68
1 Fiorino olandese	173,922
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1744,775
1 Marco germanico	157,05
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,762

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1964

Il conto riassuntico del Tesoro di dicembre 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 dicembre 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive . . . competenza	2.396.743		1.828.558	
effettive . . . residui	343.525		788.005	
Totale . . .		2.740.268		2.616.563
per movimento di capitali competenza	86.350		83.831	
per movimento di capitali residui	11.692		14.897	
Totale . .		98.042		98.728
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.243.805		2.051.921	
Conti correnti	9.238.793		9.415.983	
Incassi da regolare	1.071.754		946.790	
Altre gestioni	4.460.704		4.005.961	
Totale . . .		17.015.056		16.420.655
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	553		369	
Pagamenti da regolare	251.387		338.173	
Altri crediti	7.696.237		8.325.496	
Titoli da realizzare	75		96	
Totale . . .		7.948.251		8.664.134
Totale generale incassi e pagamenti		27.809.245		27.800.080
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964		—		9.165
Totale a pareggio		27.809.245		27.809.245

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.165	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	132		
Pagamenti da regolare	251.497		
Altri crediti	1.804.269		
Titoli da realizzare	233		
Totale crediti . . .		2.056.131	
In complesso . .			2.065.296
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.064.619		
Conti correnti	690.376		
Incassi da regolare	186.765		
Altre gestioni	731.049		
Totale debiti . . .			5.672.809
Situazione del Tesoro (passività)			3.607.513

Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1964 L. 118.352 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(544)

BANCA D'ITALIA

Prima delle scritturazioni di chiusura — CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000 — *Prima delle scritturazioni di chiusura*

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1964

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1 000 000 000 000 —
Cassa	»	21 638 446 092 —
Portafoglio su piazze italiane	»	763 590 546 464 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	203 965 767 —
Anticipazioni	»	284 747 076 359 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	51 090 015 000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.074 156.694 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.068 830 455 006 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	519 435 208 972 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	179 467 467 647 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410 000 000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	558 502 276 208 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	28.678 471 970 —
Spese	»	62.776 367.081 —
	L.	6.013.034.453.261 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.884.458.321.778 —
	L.	10.897.492.775.039 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	241.093.723 —
TOTALE GENERALE	L.	10.897.733.868.762 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L	3 914 094 319 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	57 463 303 534 —
Depositi in conto corrente liberi			»	118 689 645 537 —
Conti correnti vincolati			»	1 459 430 012 242 —
Creditori diversi			»	390 895 835 616 —
Rendite del corrente esercizio			»	63 473.150 481 —
			L	6 004 046 266 910 —
Capitale sociale	L	300.000 000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5 659.858 268 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3 028 328 083 —		8 988 186 351 —
			L	6 013 034.453 261 —
Depositanti			»	4 884 458.321 778 —
			L.	10 897 492.775 039 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	241 093 723 —
TOTALE GENERALE			L	10 897.733 868.762 —

Il Governatore: CARLI — *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1964, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 16 novembre 1964, n. 1484, del Presidente della Corte di appello di Ancona, con la quale si chiede che, in sostituzione dell'avv. Pietro Pacetti, componente effettivo della Commissione presso detta Corte, deceduto, sia nominato l'avvocato Bartolini Mario, del Foro di Ancona;

Poichè occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

L'avv. Bartolini Mario, del Foro di Ancona, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Pietro Pacetti.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 194. — GALLUZZI

(231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1964, registro n. 12, foglio n. 14, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pagliara dott. Ciro, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Salerno prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Dini dott. Dino, ispettore generale;

Perini prof. Dario, ordinario di Economia e politica agraria nell'Università di Pisa;

Jannaccone prof. Amedeo, ordinario di Agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Catania.

Segretario:

D'Agostino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 21. — ANGELINI

(447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Scienze agrarie in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Con provvedimento del 29 dicembre 1964, è stato indetto, ai sensi dell'art. 75 del regolamento giuridico ed economico per il personale, un concorso per esami riservato ai laureati in Scienze agrarie che prestino servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione come ricercatori a contratto o comunque adibiti a compiti propri di ricerca.

A norma del bando, affisso in ogni laboratorio e nell'albo dell'Istituto nazionale della nutrizione, le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire all'Istituto stesso entro il trentesimo giorno dalla data di affissione del bando di concorso.

(287)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, a un posto di vice direttrice nell'educandato femminile dello Stato, di Palermo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 27 novembre 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'educandato femminile dello Stato di Palermo ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della vice direttrice dell'educandato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esame a un posto di vice direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Palermo, riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore agli anni 45 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 2 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 200 (1), al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda le aspiranti devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'Istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguita sulla base di laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio o recapito;

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le aspiranti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può tuttavia essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di sessanta giorni prescritto dal primo comma del presente articolo.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti allegati ad altre domande nè a quelli eventualmente giacenti presso questa o altra Amministrazione.

(1) L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

in una prova di esame (colloquio), sul programma allegato al presente decreto;

nella valutazione dei titoli. Non saranno valutati i titoli non documentati dalle interessate nel termine di cui all'art. 3.

Alla prova di esame è assegnato un massimo di 45 punti.

Ai titoli è assegnato un massimo di 45 punti.

I criteri specifici per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nell'ambito delle prescrizioni della tabella *A* annessa al presente decreto.

La prova di esame s'intende superata qualora la concorrente vi abbia conseguita la votazione di almeno 31,50 su 45.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova di esame con quello riportato nella valutazione dei titoli. A parità di votazione complessiva si osservano, per la determinazione dell'ordine di graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad essa inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio complessivo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5 e delle prescrizioni di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione. Tuttavia il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere a), c), h), alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.
Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), d), e), g), h), o non restituiscano entro il termine assegnato i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.
Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a vice direttrice in prova dell'educandato femminile statale di Palermo.

La carriera e il trattamento economico sono disciplinati dalla legge 1° agosto 1960, n. 853.

Art. 11.
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964
Registro n. 80, foglio n. 541

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il colloquio verte sul seguente programma:

1. — *Pedagogia*

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo. L'educazione collegiale: problemi, metodi, finalità. La personalità della collegiale. I rapporti collegio mondo esterno. Il collegio come centro di vita sociale. Il collegio nei suoi rapporti con la scuola e con la famiglia. Il tempo libero delle collegiali.

Nota. — La candidata deve illustrare criticamente il pensiero e un'opera, a sua scelta, di almeno due autori moderni o contemporanei. Deve dimostrare chiarezza di idee e capacità di riflessione e di interpretazione dei problemi pedagogici.

2. — *Storia*

Storia d'Italia e dell'Europa dal 1815 ai giorni nostri con particolare riferimento alla storia d'Italia.

3. — *Italiano*

Lineamenti della storia e della letteratura italiana, con esposizione critica di un'opera di almeno due autori, a scelta della candidata.

4. — *Educazione civica*
Decreto presidenziale 13 giugno 1958, n. 585

Inquadramento storico e principi ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri del cittadino. L'ordinamento dello Stato italiano: gli organi costituzionali, la formazione delle leggi; le garanzie costituzionali. Le formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana.

5. — *Metodologia*

Esposizione critica di almeno due metodi didattici, a scelta della candidata.

Nota. — La candidata deve dimostrare sicura conoscenza dei principali problemi di metodologia didattica, riferita alle scuole elementari e secondarie.

6. — *Legislazione scolastica*

a) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: gli organi attivi, centrali e periferici, gli organi consultivi, centrali e periferici. Gli educandati femminili dello Stato nella legislazione vigente (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, 1° ottobre 1931, n. 1312). I cicli didattici nella scuola elementare (legge 24 dicembre 1957, n. 1254).

b) Ordinamento e finalità dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle provvidenze nei settori della scuola elementare e della scuola secondaria.

7. — *Igiene*

Nozioni fondamentali di igiene, con particolare riferimento alle sue applicazioni alla vita collegiale.

p. *Il Ministro*: BADALONI

TABELLA A

Valutazione dei titoli (fino al massimo di 45 punti)

Avvertenza - La valutazione dei titoli precede le prove d'esame, in aderenza al principio stabilito dall'art. 10 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686. Non si valutano i titoli non documentati dalla candidata.

Qualora, per effetto di più titoli una concorrente raggiunga un punteggio superiore a 45, si riduce a 45 tale punteggio.

La Commissione giudicatrice procede, in seduta preliminare, alla determinazione dei criteri valutativi specifici, nell'ambito delle seguenti prescrizioni.

TITOLI VALUTABILI

1) *Titoli di studio*, fino a punti 8:

Si valutano le lauree compresa quella richiesta per l'ammissione al concorso.

Nota - Si valutano anche i titoli di studio conseguiti all'estero purchè si tratti di lauree o titoli equipollenti, formalmente riconosciuti dalle disposizioni in vigore.

2) *Titoli di abilitazione*, fino a punti 8:

a) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado, purchè conseguito per esame sulla base di una laurea;

b) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea.

Se il diploma abilita all'insegnamento nelle scuole secondarie sia di 1° che di 2° grado, si attribuisce il punteggio previsto per l'abilitazione all'insegnamento in queste ultime;

c) altri titoli di abilitazione purchè conseguiti per esami e sulla base di una laurea.

3) *Titoli di idoneità*, fino a punti 7 (si valuta il solo voto di esame):

a) idoneità in un concorso a direttrice degli educandati femminili dello Stato;

b) idoneità in un concorso a vice direttrice degli educandati femminili dello Stato;

c) idoneità all'insegnamento medio, conseguita sulla base di una laurea: si aumentano di 0,50 i coefficienti stabiliti per i diplomi di abilitazione, in relazione alle ipotesi previste;

d) altri titoli di idoneità purchè conseguiti sulla base di una laurea.

4) *Titoli di cultura in genere attinenti alla capacità professionale*, fino a punti 7:

a) pubblicazioni;

b) frequenza di corsi per la cui ammissione sia richiesta la laurea;

c) particolare conoscenza di lingue straniere accertata da documentazione riconosciuta idonea della Commissione:

d) altri titoli atti a fornire elementi valutativi della personalità della candidata.

5) *Titoli di servizio*, fino a punti 15:

Si valutano soltanto i servizi prestati allo Stato. I servizi di insegnamento si valutano come anno scolastico quando non siano di durata inferiore a 6 mesi nello stesso anno scolastico. Non si valutano le frazioni di mese:

a) servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti;

b) direttrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

c) vice direttrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

d) maestra istitutrice di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

e) maestra istitutrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

f) altri servizi prestati alle dipendenze dello Stato.

p. *Il Ministro*: BADALONI

(11304)

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, relativa all'istituzione del ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti relative a deroghe al limite massimo di età prescritte per l'ammissione agli impieghi dello Stato e quelle concernenti riserve di posti o preferenze;

Visto il decreto presidenziale 24 novembre 1951, n. 1396 (prorogato con decreto presidenziale 29 dicembre 1956, n. 1507 e con decreto presidenziale 24 gennaio 1962, n. 46) con particolari disposizioni relative ai candidati ai pubblici concorsi aventi conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437, con norme sullo svolgimento dei concorsi per la nomina a vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 23 maggio 1960, n. 671, con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei pubblici concorsi;

Visto l'art. 4 del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Considerato che sono vacanti, alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato sette posti (di cui cinque nella qualifica di primo ragioniere economo e due posti nella qualifica di ragioniere economo principale, di cui un posto in relazione a collocamento a riposo d'ufficio);

Considerato che quattro posti nelle qualifiche iniziali sono coperti in eccedenza in rapporto a posti vacanti nelle qualifiche superiori e che, pertanto, di tali posti vacanti si possono assegnare a concorso solo tre posti (7 — 4 = 3);

Ritenuta l'urgenza, allo scopo di far fronte alle esigenze di servizio, di mettere a concorso altrettanti posti nella qualifica iniziale;

Decreta:

Art. 1.

Concorso a posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Dei suddetti tre posti, uno è riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1961 n. 1396, prorogato con successivo decreto 24 gennaio 1962, n. 46, al concorrente che avrà superato, oltre alle prove di esame obbligatorie, quella facoltativa di lingua tedesca, di cui al numero 2) del successivo art. 4 e al programma indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano valgono, inoltre, le norme di cui al n. 3) del successivo art. 4, agli effetti del conseguimento del posto riservato.

Le modalità per la formazione delle graduatorie del concorso sono indicate nel successivo art. 6.

In caso di mancanza di candidati o di vincitore il posto riservato è conferito in base alla graduatoria ordinaria.

Art. 2.

Requisiti generali - Deroghe al limite massimo di età

1. Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le deroghe di cui ai numeri 2, 3, 4 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono considerati validi i titoli di studio equipollenti rilasciati ai sensi dei precedenti ordinamenti scolastici;

g) trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e degli obblighi del servizio militare.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (art. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

2. Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuole) di ruolo o di ruolo aggiunto, e per gli operai di ruolo dello Stato (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90);

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità in applicazione dei decreti legi-

slativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università e gli istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

c) di due anni per i coniugati, oltre ad un anno per ogni figlio vivente (art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542);

d) di anni cinque:

per gli ex combattenti, con esclusione degli ex combattenti della guerra civile di Spagna (art. 42 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13);

per i partigiani combattenti (decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241);

per i patrioti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico (art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467);

per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia (limitatamente, per i profughi dalla Somalia, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi da territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (art. 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi da territori ceduti allo Stato Jugoslavo (art. 1 legge 27 febbraio 1959, n. 130); per coloro che appartengono a categorie equiparate agli ex combattenti; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1036);

e) ad anni 39: per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per tale la famiglia di cui facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi viventi anche i figli caduti in guerra (art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267);

per i decorati al valor militare (art. 17 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Tutte le elevazioni al limite massimo di età indicate in precedenza sono cumulabili fra loro, purchè non si superino, complessivamente, i 40 anni di età (art. 2, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

f) il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (art. 5 decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; art. 2, n. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2, n. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

4. Il limite massimo di età è elevato a 55 anni, intendendosi ivi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante (art. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) per i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474); per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione (art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per ogni altra categoria di mutilati ed invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato dallo art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 367:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono inoltrare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L. 200 (1), indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro 45 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La tabella *B* annessa al presente decreto riporta lo schema esemplificativo della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando, quando è il caso, il titolo od i titoli di cui al precedente art. 2, posseduti, ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico del suo conseguimento;

g) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

l) se attualmente è in servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi) ed i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni (da specificarsi);

m) se intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca o, in lingua tedesca, le prove obbligatorie di esame (vedi art. 4);

n) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti (il concorrente ha l'obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di domicilio e indirizzo).

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Qualora la domanda sia formalmente imperfetta, il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Prove di esame. Ripartizione del punteggio

1. Il concorso consiste in tre prove di esame, di cui due scritte ed una orale.

Il programma di esame è indicato nell'annessa tabella *A*.

A ciascuna prova di esame sono attribuiti 10 punti.

La media delle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno punti 7 su 10 nelle prove scritte e non meno di punti 6 su 10 in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno punti 6 su 10.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Essa si esprime in ventesimi.

2. I candidati che intendono concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, comma secondo, devono sostenere oltre alle normali prove di esame, anche la prova di lingua tedesca,

consistente in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto (dall'italiano in tedesco).

La prova s'intende superata qualora il candidato vi abbia riportato la votazione di almeno 7 su 10.

Il contenuto della prova è indicato nel n. 3 del programma allegato.

3. I candidati che siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di avvalersi di quanto previsto nel precedente n. 2 oppure di sostenere, in lingua tedesca, tutte le ordinarie prove di esame (scritte e orali). In tal caso, essi dovranno sostenere, in lingua italiana, anche le particolari prove (una scritta e una orale) intese ad accertare la loro piena conoscenza della lingua italiana. I candidati di cui al precedente n. 3 concorrono al posto riservato previsto dall'art. 1, comma secondo.

Il contenuto delle prove in lingua italiana è indicato al n. 4 del programma allegato.

Le prove di lingua italiana s'intendono superate se il candidato abbia conseguito la media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

4. La data delle prove scritte sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente nel giorno stabilito, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori della prova, fissa definitivamente altro giorno.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati.

Art. 5.

Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità od il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, od il libretto di pensione (con fotografia) od il porto d'armi o la patente automobilistica, od il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 6.

Graduatorie di merito. Riserve di posti. Preferenze

1. Con decreto ministeriale saranno approvate, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

Nella graduatoria generale di merito saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato le prove di esame nei modi indicati dall'art. 4 (che abbiano ottenuto, cioè, la votazione complessiva, nelle prove di esame, di almeno punti 13 su 20 con la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e con almeno punti 6 su 10 nella prova orale).

Nella graduatoria dei vincitori saranno inclusi i concorrenti compresi nella graduatoria generale di merito, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Tale graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti, e preferenze a parità di merito, nei confronti di particolari categorie di cittadini.

Hanno diritto a riserve di posti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra (art. 9 legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367) e le categorie dei cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, ai mutilati e agli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra (art. 54 legge 13 marzo 1958, n. 365) e le categorie dei cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli orfani di guerra;

c) gli ex combattenti (art. 20 regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e le categorie di cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli ex combattenti.

2. Per i candidati che avranno superato anche la prova facoltativa di lingua tedesca e che avranno sostenuto e superato, in lingua tedesca, le prove obbligatorie di esame, e quelle particolari in lingua italiana, è compilata una graduatoria riservata, da formarsi nell'ordine determinato dal punteggio complessivo ottenuto sommando la votazione complessiva riportata nelle prove di esame ordinarie e quella riportata nelle prove di esame particolari. Il punteggio complessivo si esprime in trentesimi.

Resta ferma l'inclusione degli stessi candidati anche nella graduatoria ordinaria del concorso.

Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel «Bollettino ufficiale» - parte 2ª - di questo Ministero. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale;* dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito, valgono le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 7.

Documentazione dei titoli di precedenza e di preferenza

Coloro che intendono fare valere titoli di precedenza o di preferenza dovranno produrre a questo Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma di seguito indicata:

1) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la «dichiarazione integrativa» in bollo da L. 200 (1);

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 (1) rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1943 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre, su carta legale da L. 200 (1) una certificazione della competente Direzione provinciale del tesoro attestante il godimento di pensione di guerra, o una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

4) i mutilati od invalidi per servizio dovranno presentare copia o estratto autenticati del decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

5) i mutilati e gli invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro rilasciato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 (1) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 (1) rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente ufficio provinciale del lavoro;

8) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nel precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 (1) della competente Direzione provinciale del tesoro, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre (art. 2, lettera *n*, legge 12 agosto 1962, n. 1290);

9) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 (1), rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

10) i profughi dei territori di confine dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 (1) dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

11) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200 (1).

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza;

14) coloro che abbiano riportato persecuzioni politiche e razziali chiederanno al prefetto competente, con apposita domanda, di comunicare a questo Ministero, in relazione al presente bando di concorso, la propria posizione di perseguitato, ai sensi della circolare n. 793/300 del 6 giugno 1962 del Ministero dell'interno Direzione generale di pubblica sicurezza e trasmetteranno a questo Ministero, nel termine di 20 giorni di cui al presente art. 7, copia della suddetta domanda;

15) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 (1), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia, di cui al precedente n. 15 — rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo — che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano viventi anche i figli caduti in guerra;

17) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da L. 200 (1), o in carta da bollo da L. 200 (1), copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, o certificazione della competente Direzione provinciale del tesoro attestante il godimento della pensione di guerra;

18) gli addetti, civili e militari, alla bonifica dei campi minati, produrranno una dichiarazione dell'autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

19) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 200 (1), rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata o natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato lodevolmente;

20) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 (1), dell'autorità militare;

21) i candidati, già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 200 (1), rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 8.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori

1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica (per le formalità di autenticazione vedi successivo art. 10) del titolo di studio;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei concorrenti coniugati o vedovi con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto. Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il convitto;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non inferiore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2. I concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare nel termine stabilito dal presente articolo soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio (originale, o in copia autenticata ai sensi del successivo art. 10, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (vedi lettera *g*) del precedente n. 1.

3. Coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione indicando lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947 n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

4. Il Ministero si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 9.

Esenzione dal bollo

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 26, tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Art. 10.

Forma dei documenti

I documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. L'autenticazione può essere effettuata,

con le modalità previste dall'art. 8 del citato decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o presso il quale l'originale si trova depositato o dal pubblico ufficiale competente a ricevere la documentazione.

Resta fermo, anche per i documenti prodotti in copia autentica, l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni sul bollo. Per la data di rilascio dei documenti, agli effetti delle disposizioni del presente decreto, si fa riferimento a quella dell'originale e non a quella della copia.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come segue, ai sensi dell'art. 4 del decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

Nomina

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre agli altri assegni spettanti a norma di legge).

Art. 13.

Rinvio

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto od espressamente qui richiamato, tengono luogo le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Registro n. 79, foglio n. 312.

---

(1) L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Prove scritte*

1) Svolgimento di un tema di ragioneria generale;

2) Svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova.

2. — *Prova orale*

1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) Elementi di ragioneria generale Elementi di contabilità di Stato Regolamento di contabilità dei convitti nazionali (regio decreto 30 aprile 1931, n. 854);

3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: Servizi centrali e periferici; Corpi consultivi.

I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.

3. — *Prova facoltativa di lingua tedesca*

La prova consiste in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto inteso ad accertare la capacità del candidato di tradurre dall'italiano in tedesco.

4. — *Prove in lingua italiana*

per i candidati che sostengono le normali
prove di esame in lingua tedesca
(art. 4, n. 3 del bando)

Prova scritta

Breve trattazione di un argomento scelto dal candidato fra i due che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice.

Prova orale

Lettura di brani di prosa scelti dalla Commissione esaminatrice. Conversazione.

p. *Il Ministro*: BADALONI

TABELLA *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigersi su carta legale da lire 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1), nato il . . . . . . a . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali perchè .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali . .);

di possedere il titolo di studio di ragioniere e perito commerciale (oppure: il titolo di studio di rilasciato in base ai precedenti ordinamenti scolastici) conseguito nell'anno scolastico . . . presso l'istituto di

la propria posizione nei confronti degli obblighi militari (la dichiarazione è richiesta per i soli uomini);

di non essere stato destituito ecc. (si riporti la formulazione di cui all'art. 3, lettera *h*) del mando);

di essere attualmente in servizio presso . . . . (oppure: di non prestare attualmente servizio presso pubbliche Amministrazioni);

di avere prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (oppure: di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni);

di avere diritto a deroga al limite massimo di età perchè (si indichi il caso specifico, fra quelli previsti dall'art. 2, numeri, 2, 3 e 4 del bando);

(dichiarazione eventuale: di voler sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca; oppure: di voler sostenere in lingua tedesca le prove obbligatorie di esame (vedi art. 4, numeri 2 e 3, del bando);

di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

di eleggere il proprio domicilio a via . numero ., con l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni.

Data, ...

Firma: (2) . . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome da coniugata seguito dal nome e quindi, dalla dizione: « nata » seguito dal cognome da nubile.

(2) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3, terz'ultimo e quart'ultimo comma del bando.

(11305)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di chimico di seconda classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 18 settembre 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Vito Bellavita, membro effettivo della Commissione di che trattasi, si è dimesso dall'incarico per motivi di salute, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Raffaele Giuliano, ordinario di chimica farmaceutica presso l'Università di Roma, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Vito Bellavita, dimissionario.

Al prof. Raffaele Giuliano competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1964
Registro n. 9, *foglio n.* 76

(380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Macerata;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Macerata nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Leonida	punti	85,44	su 132
2. Cardinali dott. Vincenzo	»	84,77	»
3. Pelosi dott. Luigi	»	83,68	»
4. Mennini dott. Aldo	»	79,68	»
5. Samperi dott. Salvatore	»	79,65	»
6. Fiorica dott. Alfonso	»	79,50	»
7. Rondinini dott. Aleardo	»	77,13	»
8. Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
9. Calvano Carlo	»	73,58	»
10. Coppa dott. Gerardo	»	72,92	»
11. Alagna dott. Gaetano	»	72,75	»
12. Ferrigni dott. Giovanni	»	72,50	»
13. Manfredi dott. Francesco	»	72,22	»
14. Ruggieri dott. Angelantonio	punti	71,95	su 132
15. Specchio dott. Franco	»	71,22	»
16. Caruso dott. Antonio	»	71,08	»
17. Centro dott. Francesco Saverio	»	70,50	»
18. Lebuis dott. Assuero	»	69,79	»
19. Romano dott. Giacomo	»	69,84	»
20. Coverlizza dott. Mario	»	69,22	»
21. Curulli dott. Agostino	»	68,62	»
22. Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60	»
23 D'Alessandria dott. Giuseppe	»	68,55	»
24. Gioia dott. Giacomo	»	68,47	»
25. Di Tullio Enrico	»	68 —	»
26. Fuscà dott. Cesare	»	67,78	»
27. Vaccarella dott. Giuseppe	»	67,58	»
28. Bussotti dott. Bosone	»	67,50	»
29. Spani dott. Tommaso	»	67,03	»
30. Calistri dott. Umberto	»	66,72	»
31. Finarelli dott. Arnaldo	»	66,42	»
32. Pittà dott. Giuseppe	»	65,96	»
33. Iannelli Andrea	»	65,54	»
34. Contaldo Alfonso	»	65,46	»
35. Medicamento dott. Umberto	»	65,35	»
36. Salani dott. Aroldo	»	64,63	»
37. Felice dott. Pio	»	64,62	»
38. Verga dott. Vincenzo	»	64,16	»
39. Raineri dott. Giuseppe	»	64,03	»
40. Mastrangelo Domenico	»	63,80	»
41. Vannocchi Gregorio	»	63,26	»
42. Franzoni Ferrante	»	63 —	»
43 Stefani dott. Pietro	»	62,30	»
44. Mendillo dott. Alfredo	»	61,93	»
45. Preteroti Bruno	»	61,16	»
46. Trapani Leopoldo	»	60,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(201)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Elevazione, da undici a quattordici, del numero dei posti del concorso a consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 17 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1964, registro n. 28, foglio n. 67, con il quale è stato indetto il concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina;

Considerato che, alla data del presente decreto, si sono resi disponibili nella predetta carriera direttiva del personale amministrativo tre posti da conferire mediante pubblico concorso per esami;

Considerato altresì che il numero dei candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso suddetto è tale da garantire una adeguata selezione degli stessi;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1964, richiamato nelle premesse, è elevato da undici a quattordici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1964
Registro n. 61, *foglio n.* 11. — MANAI

(245)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Napoli, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;
Vista la propria deliberazione n. 129/P.2.1.1. del 23 ottobre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario tecnico superiore De Nigris Gaetano è nominato membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del coadiutore capo Rossi Francesco, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 15 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(383)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1964, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 192, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero;
Vista la nota n. 14941 in data 1° agosto 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, quale membro aggiunto per la prova di stenografia del predetto concorso, la prof.ssa Laura Bianco;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso in parola, come previsto dall'art. 5 del relativo bando;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Rossi dott. Aristide, ispettore generale.

Membri:
Gagliardi dott. Domenico, direttore di divisione;
Bagnardi dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Vecchione dott. Ettore, direttore di divisione;
Mancini dott. Angelo, direttore di sezione.

Membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia:
Bianco prof.ssa Laura.

Segretario:
Rapisarda dott. Andrea, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 60. — MEROLLA

(382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 dicembre 1964, pubblicato nei modi di legge, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila;
Considerata la necessità di modificare la suddetta Commissione giudicatrice per il fatto che due componenti non hanno i requisiti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse, viene modificata come segue:

Presidente:
Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma;
Cassano prof. Cataldo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma;
Sollecito dott. Antonino, medico provinciale di Chieti;
Gualtieri dott. Alberto, vice prefetto ispettore;
De Sanctis dott. Vincenzo, ufficiale sanitario di Rieti.

Segretario:
Camilleri dott. Andrea, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

Gli esami avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Essi avranno luogo nella città di Roma.

L'Aquila, addì 11 gennaio 1965.

Il medico provinciale: ROBERTI

(279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti nn. 5709 e 836, rispettivamente del 24 giugno 1963 e dell'1 febbraio 1964, coi quali è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Reggio Calabria, dall'Ordine provinciale dei medici, nonchè dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita appresso:

Presidente:

Odierna dott. Rosario, vice prefetto di Reggio Calabria;

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Catanzaro;

Atzeni prof. Plinio, primario medico degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Tropeà prof. Ugo, primario ostetrico-ginecologo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Calascibetta dott. Benedetto, direttore di sezione della Prefettura di Reggio Calabria;

Luppino dott. Giovannino, medico condotto.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 23 dicembre 1964

Il medico provinciale: Lania

(230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3787 del 31 luglio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione dott. Giovanni, direttore di sezione della Prefettura;

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale capo;

Larizza prof. dott. Paolo, direttore della Clinica medica dell'Università di Perugia;

Gentile prof. dott. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gubbio;

Ciardiello dott. Dante, medico condotto.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere amministrativo dell'Ufficio del medico provinciale.

La Commissione avrà sede in Perugia presso la Clinica medica dell'Università ed inizierà i suoi lavori il giorno 6 marzo 1965 alle ore 16, semprechè sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Perugia, addì 8 gennaio 1965

Il medico provinciale: Siggia

(228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1308 del 15 marzo 1963, con cui è stato indetto il bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, è composta:

Presidente:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Componenti:

Pisani dott. Pietro, consigliere di 1ª classe, designato dalla Prefettura di Messina;

Scibilia dott. Giovanni, medico provinciale di 1ª classe, designato dal Ministero della sanità;

Motta prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina, designato dall'Ordine dei medici;

Finocchio prof. dott. Domenico, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale Sant'Angelo dei Rossi di Messina;

Miuccio Maddalena, ostetrica condotta designata dai Comuni.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Riolo Antonino, consigliere di 1ª classe, funzionario della Prefettura di Messina.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Messina, addì 4 gennaio 1965

Il medico provinciale: Broccio

(473)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 5 agosto 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico condotto nel comune di Pecorara vacante nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Piacenza dell'Ordine dei medici della provincia di Piacenza e del comune di Pecorara;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Lonoce dott. Anna, direttore di divisione del Ministero sanità.

Componenti:

De Pretis dott. Evandro, vice prefetto ispettore, Prefettura di Piacenza;

Comporese dott. Franco, medico provinciale capo, dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Treviso;

Bettanni prof. dott. Giuseppe, primario medico degli Ospizi civili di Piacenza;

Vaccari prof. dott. Federico, primario chirurgo degli Ospizi civili di Piacenza;

Poggi dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Agazzano.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Carlo D'Alessandro, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza, della prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 7 gennaio 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(206)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 5 agosto 1964, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 50 del regolamento regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Piacenza, dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di sezione.

Componenti:

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione della Prefettura di Piacenza;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale superiore;

Luraschi prof. Carlo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;

Sommariva dott. Ferruccio, libero esercente specializzato in ostetricia;

Casali Neta, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Rocco Armento, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio del Comune interessato.

Piacenza, 7 gennaio 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1824/MP, dell'11 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Vista la proposta del Collegio provinciale delle ostetriche di Sassari;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Dott. Francesco Serra, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Prof. dott. Carlo Vetere, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Prof. Giuseppe Pescetto, direttore dell'Istituto di patologia ostetrica dell'Università di Sassari;

Prof. Giuseppe Costa, docente in ostetricia, direttore rep. ostetrico;

Dott. Alberto Manlio Sassu, consigliere di I classe del Ministero dell'interno;

Amelia Fannjs, ostetrica condotta.

Segretario:
Dott. Nunzio Nicosia, direttore di Sezione del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, 7 gennaio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15628 del 13 luglio 1964, pubblicato nei modi di legge, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;

Vista la nota n. 300.XII.II.55/C/3304 del 2 ottobre 1964 e la successiva del 17 ottobre 1964, del Ministero della sanità, con la quale nel comunicare l'impedimento del presidente della suddetta Commissione, designa a presiedere la Commissione stessa il dott. Pietro Traina, direttore di sezione dei ruoli della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Vista la designazione della Prefettura di Palermo per quanto riguarda il segretario della Commissione di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in premessa citato nominare presidente della Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962, il dott. Pietro Traina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Affidare le funzioni di segretario della stessa Commissione al dott. Gentile Andrea, consigliere di 3ª classe del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'albo dello Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

La Commissione avrà sede in Palermo e non potrà iniziare i suoi lavori se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 4 dicembre 1964

Il medico provinciale: MORANTE

(230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Albano Laziale

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 7671 in data 30 luglio 1963, è stato bandito pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Albano Laziale;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 244 del 16 gennaio 1964, successivamente modificato con provvedimento n. 3721 in data 17 aprile 1964, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi speciali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Costa Marcello . . . . punti 136,738
2. Palazzoni Carlo . . . . » 120,330

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 29 dicembre 1964

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3721, in data odierna con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario di Albano Laziale, bandito con decreto n. 7471 del 30 luglio 1963;

Visto il testo unico delle leggi speciali 27 luglio 1934, numero 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marcello Costa è nominato ufficiale sanitario del comune di Albano Laziale.

Egli dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto e, nel caso non assuma servizio entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il dott. Costa dovrà fissare la propria residenza nel comune di Albano Laziale e dovrà attenersi agli obblighi inerenti al posto che verranno o siano stati stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi speciali nonchè dal regolamento comunale.

Il sindaco del comune di Albano Laziale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, 29 dicembre 1964

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(209)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.